PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2005** Prot. n. 19-2014/ml

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Aggiornamento dei criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di qualificazione e valorizzazione dell'artigianato ai sensi della L.P. 1 agosto 2002, n. 11, articolo 17, comma 1, lettera b). Approvazione del nuovo testo.

Il giorno **24 Novembre 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**UGO ROSSI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**ALESSANDRO OLIVI**
	ASSESSORI	**DONATA BORGONOVO RE**
		CARLO DALDOSS
		MICHELE DALLAPICCOLA
		SARA FERRARI
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI

Assiste: LA DIRIGENTE **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con il comma 1, lettera b), dell'articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, come modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, la Provincia è autorizzata a concedere ad enti e associazioni senza scopo di lucro contributi per iniziative d'interesse provinciale, mirati in particolare anche alla formazione di giovani alle professioni artigiane, fino a un massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile.

La medesima lettera prevede che tali contributi siano concessi secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, sentite le parti sociali.

Con la deliberazione n. 216 di data 8 febbraio 2013 sono stati da ultimo modificati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui sopra e, con successivo provvedimento del dirigente del Servizio industria e artigianato, è stata approvata la relativa modulistica.

Si propone ora l'approvazione dei nuovi criteri e modalità di concessione dei contributi come riportati nell'allegato A) della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Al fine di rendere la procedura di liquidazione del contributo più certa e trasparente, si propone anche di inserire, in sede di rendicontazione, l'obbligo di presentare copia conforme all'originale della documentazione fiscale relativa alle spese agevolate.

Le modalità di stesura hanno seguito quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014, che ha modificato la delibera n. 366 del 20 febbraio 2004, riguardo la richiesta dei pareri preventivi al Dipartimento Affari Finanziari, Servizio Programmazione e Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa.

Ai sensi di quanto citato all'art. 17, comma 1, lettera b) della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11, è stata sentita l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento che ha provveduto ad inviare il proprio parere.

Si propone infine di demandare l'approvazione della modulistica relativa ai presenti criteri ad un successivo provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di promozione dell'artigianato.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11;
- acquisiti i pareri delle strutture di staff di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 92 di data 3 febbraio 2014 e le note protocollo n. 488168/13.2, n. 488264/13.2 e 488320/13.2 di data 16 settembre 2014;
- visto il parere espresso dalle parti sociali interpellate;
- ad unanimità dei voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di qualificazione e valorizzazione dell'artigianato, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione di quelli approvati con deliberazione n. 1326 del 22 giugno 2012, integrati con deliberazione n. 216 dell'8 febbraio 2013;

2. di stabilire che i criteri di cui al punto 1. trovano applicazione con riferimento alle domande presentate a far data dall'1 gennaio 2015, mentre per quelle presentate fino al 31 dicembre 2014 continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione n. 1326/12 e ss.mm.;

3. di demandare al dirigente della struttura provinciale competente in materia di promozione dell'artigianato l'approvazione della relativa modulistica;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

VIC

Allegato parte integrante
Allegato A

CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 17
DELLA LEGGE PROVINCIALE 1 AGOSTO 2002, N. 11

Art. 1
Finalità

1. Il contributo previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (di seguito indicata come "legge provinciale") è concesso per la realizzazione di iniziative d'interesse provinciale destinate alla qualificazione e alla valorizzazione della professione artigiana svolte da enti ed associazioni senza scopo di lucro, mirate in particolare anche alla formazione di giovani da avviare alle professioni artigiane.

Art. 2
Iniziative ammissibili a contributo

1. Il contributo è concesso in relazione ad iniziative di interesse provinciale con un elevato grado di rilevanza dal punto di vista professionale, culturale o formativo e, in particolare, per:
a) manifestazioni o eventi che qualificano e promuovono l'artigianato trentino;
b) iniziative di formazione di giovani che si avviano alla professione artigiana o che si propongono di diffondere sul territorio provinciale tematiche inerenti le professionalità artigiane, anche attuali o innovative, che caratterizzano il mondo dell'artigianato.

2. I contributi di cui alla presente disciplina non sono cumulabili con altri contributi concessi da parte della Provincia e riguardanti le stesse spese all'interno della medesima iniziativa. Sono invece cumulabili con i finanziamenti diretti concessi dalla Provincia e riguardanti in maniera generica l'iniziativa. Quanto sopra nel rispetto del criterio generale per il quale il contributo non può generare avanzo, come specificato al successivo art. 8), punto 3.

Art. 3
Spese ammissibili a contributo, limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono ammissibili le spese direttamente inerenti l'iniziativa proposta. Quando le spese sono inerenti anche ad altre attività, in particolare ad altre attività normalmente esercitate dall'ente o dall'associazione o ad iniziative diverse da quella proposta, esse devono essere ripartite tra l'iniziativa oggetto della domanda e le altre attività o iniziative e può essere ammessa ad agevolazione unicamente la parte relativa al progetto. Nel caso di iniziative che non riguardano solamente l'artigianato, si considera solo la parte specificatamente "artigiana".

2. Sono ammissibili le spese per:
a) servizi e acquisto materiale di consumo (ad esempio noleggio stand, pubblicità, acquisto materie prime per allestimento mostra, per realizzazione opere o laboratori);

b) il personale direttamente impiegato nella manifestazione, spese per docenza e tutoraggio, spese generali ed altri costi di esercizio (ad esempio spese di segreteria e mano d'opera).

3. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni riutilizzabili, omaggi, imposte e tasse, nonché le spese di vitto e alloggio per gli artigiani che possono conseguire un utile dall'iniziativa.

4. Possono essere presentate domande di contributo che prevedono una spesa minima almeno pari a € 2.000.

5. La spesa massima ammissibile è di € 200.000.

Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo le iniziative di enti e associazioni senza scopo di lucro che prevedono la partecipazione all'iniziativa di almeno tre imprese artigiane iscritte all'albo, coinvolte nell'attività oggetto della manifestazione e aventi sul territorio provinciale la propria sede legale od operativa, intesa come struttura in grado di produrre beni e servizi.

2. Non possono beneficiare del contributo le imprese ed i consorzi, in quanto iscritti nella sezione ordinaria del Registro Imprese.

Art. 5
Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, è presentata alla struttura competente in materia di promozione dell'artigianato, avvalendosi dei moduli appositamente predisposti e reperibili sul sito internet istituzionale della Provincia.

2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:
a) progetto dell'iniziativa;
b) piano finanziario.

3. Le domande devono essere presentate prima della data d'inizio dell'iniziativa.

4. Le fatture e le note spese devono essere datate successivamente alla data della domanda.

Art. 6
Istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. La Struttura competente in materia di promozione dell'artigianato istruisce le domande presentate e, sentito il Comitato di cui al punto 8. del presente articolo, determina le spese ammesse e l'ammontare del contributo in relazione al punteggio generale attribuito.

2. L'istruttoria è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La concessione è disposta al completamento dell'istruttoria.

Parametri	punti
a) Coerenza con gli obiettivi definiti dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge provinciale 2 agosto 2002, n. 11:	

- iniziativa mirata alla formazione di giovani alle professioni artigiane - incidenza della presenza artigiana rispetto l'intera manifestazione - focalizzazione sugli interessi e gusti dei giovani - bacino d'utenza - presenza di artigiani nell'organizzazione e partecipanti	da 0 a 10 da 0 a 7 da 0 a 5 da 0 a 4 da 0 a 4
b) <u>Qualità dell'iniziativa proposta:</u> - precisione e grado di definizione operativa nella presentazione - innovazione	 da 0 a 5 da 0 a 5

3. Sono finanziabili solo le iniziative che ottengono un punteggio pari o superiore a 11.

4. Entro il termine massimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale, il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di concessione o di diniego del contributo.

5. Con il provvedimento di concessione è fissato il termine di rendicontazione dell'iniziativa, che può essere prorogato per una sola volta per un massimo di un anno con domanda da presentare entro la scadenza del termine stesso.

6. I beneficiari dei contributi sono tenuti ad evidenziare pubblicamente, nella comunicazione relativa alle iniziative finanziate, il sostegno della Provincia autonoma di Trento.

7. La mancata agevolazione della domanda per indisponibilità finanziaria darà luogo ad un provvedimento di non accoglimento della medesima.

8. Il comitato consultivo di cui al punto 1. è composto da:

- l'Assessore provinciale competente in materia di artigianato con funzioni di presidente;
- il Dirigente generale del dipartimento competente in materia di promozione dell'artigianato, con funzioni di vice presidente;
- il Dirigente del servizio competente in materia di promozione dell'artigianato;
- il Direttore dell'ufficio competente all'istruttoria delle domande di contributo di cui ai presenti criteri;
- un rappresentante dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato competente in materia di artigianato in sostituzione dell'Assessore, senza ricoprire le funzioni di presidente;
- un rappresentante dell'ente presso cui è costituito il fondo di qualificazione e valorizzazione dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale;
- un rappresentante dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento.

Ai componenti del comitato non spettano compensi.

Art. 7
Misura del contributo

1. La misura del contributo è stabilita in relazione al punteggio generale attribuito sulla base dei parametri di cui all'articolo 6 come precisato nella seguente tabella:

Punteggio generale	Misura
Da 11 a 15 punti	20%
da 16 a 20 punti	30%
da 21 a 25 punti	40%
da 26 a 30 punti	50%
da 31 a 35 punti	60%
da 36 a 40 punti	70%

Art. 8
Rendicontazione e liquidazione

1. La liquidazione del contributo assegnato è effettuata, compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura competente in materia di artigianato, previa presentazione della documentazione prevista dal "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia", ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, redatta secondo la modulistica vigente e corredata dalla copia della documentazione fiscale con attestazione della conformità all'originale della copia di tali documenti, obbligatoriamente conservata dal beneficiario (artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000).

2. Le spese rendicontate devono essere debitamente quietanzate. Non sono ammessi i pagamenti in contanti.

3. Qualora in sede di rendicontazione la spesa ammessa risulti inferiore a quanto indicato nel preventivo, l'importo del contributo è rideterminato in proporzione alla spesa rendicontata. Sono possibili compensazioni di spesa purché rimangano inalterati i contenuti del progetto. Il contributo liquidato non può superare la spesa netta, intendendo per spesa netta la differenza a consuntivo tra entrate e uscite.

4. Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa e qualora l'iniziativa realizzata sia sostanzialmente diversa da quella prevista in sede di domanda; in tali casi è disposta la decadenza dal contributo.

5. Nel caso di mancata osservanza del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato ai sensi di quanto indicato al precedente art. 6) punto 5, dovrà essere disposta la revoca totale del contributo ai sensi di quanto previsto dal punto 3. dell'allegato n. 2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007.

Art. 9
Liquidazioni anticipate

1. Per i contributi di importo non inferiore ai 40.000,00 euro è possibile chiedere, prima della data di conclusione dell'iniziativa, la liquidazione anticipata nella misura massima del 60% del contributo. Tale domanda viene presentata, dopo l'atto di concessione del contributo, su apposito modulo corredato da dichiarazione di avvio dell'iniziativa e relativa garanzia. La liquidazione del saldo segue il normale iter previsto dal precedente articolo 8).

2. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria a garanzia dell'anticipo concesso. L'importo della garanzia dovrà essere pari all'importo anticipabile maggiorato di una somma forfetaria fissa pari al 5% dell'importo erogabile. Suddetta garanzia verrà svincolata a rendicontazione positivamente conclusa.

3. In caso di mancato svolgimento dell'iniziativa, il contributo concesso sarà revocato e l'importo dell'anticipazione recuperata. Nel caso di modifiche nella realizzazione dell'iniziativa con conseguente riduzione del contributo erogabile ad un importo inferiore a quello anticipato, la somma in eccedenza dovrà essere restituita. L'importo da recuperare dovrà essere restituito maggiorato dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data di quietanza del mandato di pagamento fino alla data di riscossione della somma restituita, che dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca o di rideterminazione del contributo.